

OSSERVATORIO REGIONALE
Piemonte

**UNA LEGISLATURA “AD ALTO TASSO SIMBOLICO”.
INTEGRAZIONE E DIFFERENZIAZIONE
ATTRAVERSO L’IDENTITÀ REGIONALE PIEMONTESE**

GIOVANNI BOGGERO

(Ricercatore a t.d. lett. *b*, Università degli Studi di Torino)

LUCILLA CONTE

(Ricercatrice a t.d. lett. *b*, Università degli Studi del Piemonte Orientale
“A. Avogadro”)

Data di pubblicazione: 5 novembre 2024

Il presente articolo è stato sottoposto a procedura di doppio referaggio anonimo

OSSERVATORIO REGIONALE
Piemonte

GIOVANNI BOGGERO - LUCILLA CONTE*

**Una legislatura “ad alto tasso simbolico”.
Integrazione e differenziazione
attraverso l’identità regionale piemontese****

Abstract (It.): *il lavoro esplora come i simboli dell’identità regionale siano stati oggetto di una crescente attività normativa fin dagli anni Settanta. In Piemonte la riforma del Titolo V della Costituzione ha favorito l’istituzionalizzazione di simboli quali stemma, gonfalone, sigillo, bandiera e inno, i quali hanno rafforzato l’identità territoriale, senza contrapporsi alla storia nazionale, ma integrandosi con essa, in particolare attraverso il passato sabauda e il Risorgimento. L’enfasi sui simboli piemontesi ha ricevuto ampio consenso politico, riflettendo un’identificazione collettiva, anche se più prescrittiva che spontanea. L’intervento normativo per preservare il valore dei simboli piemontesi mostra una volontà di distinguersi e resistere all’omogeneizzazione imposta dalle politiche statali. In una fase di crisi dell’autonomia regionale, il rilievo attribuito ai simboli si configura come una reazione di difesa identitaria piuttosto che come pro-dromo di una concreta politica di differenziazione.*

* Giovanni Boggero è Ricercatore a t.d. lett. b), Università degli Studi di Torino; Lucilla Conte è Ricercatrice a t.d. lett. b), Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”.

** Sebbene questo lavoro sia il frutto delle riflessioni comuni di Giovanni Boggero e Lucilla Conte, l’introduzione e i paragrafi 2, 2.1, 2.2 sono attribuibili a Lucilla Conte, mentre il paragrafo 2.3, 2.3.1, 2.3.2 e le conclusioni a Giovanni Boggero.

Abstract (En.): *the study examines how regional identity symbols have become the focus of increasing legislative attention since the 1970s. In Piedmont, the amendment of Title V of the Constitution has encouraged the institutionalization of symbols such as the coat of arms, regional seal, flag, and anthem, reinforcing territorial identity in a way that complements rather than contradicts national history, particularly through the legacy of the Kingdom of Savoy and the Risorgimento. The emphasis on Piedmontese symbols has received broad political support, reflecting a collective identification that, however, seems more prescriptive than spontaneous. Legislative efforts to preserve these symbols reflect a desire among Italian regions to assert their distinctiveness and resist the homogenization of state policies. In a period of regional autonomy crisis, the prominence of these symbols acts as a form of identity defense rather than as an indicator of a concrete policy of differentiation.*

Parole chiave: *simboli, identità regionale, Piemonte, valori, integrazione.*

Keywords: *symbols, regional identity, Piedmont, values, integration.*

SOMMARIO: 1. Introduzione: la (ri)scoperta delle identità regionali attraverso i simboli. – 2. La disciplina piemontese dei simboli regionali. – 2.1. La disciplina del primo Statuto (1971) e dello Statuto d'autonomia (2005). – 2.2. Cenni sulla disciplina legislativa nelle prime dieci legislature (1970-2019). – 2.3. La “legislazione simbolica” della XI legislatura (2019-2024). – 2.3.1. La celebrazione della bandiera attraverso una Festa e un inno regionali. – 2.3.2. La valorizzazione di momenti di coesione sociale e l'esaltazione dell'identità linguistica e dei valori alpini. – 3. Conclusioni: simboli per rafforzare l'integrazione e promuovere l'identità regionale a fini di differenziazione.

Il Piemonte era la nostra patria vera, quella in cui ci riconoscevamo [...] In Piemonte, e a Torino, erano insomma le nostre radici, non poderose, ma profonde, estese e fantasticamente intrecciate.

Primo Levi, *Potassio*, in *Il sistema periodico*, Torino 1975, 53

Salve, Piemonte! A te con melodia/mesta da lungi risonante, come/gli epici canti del tuo popol bravo/scendono i fiumi.

Giosuè Carducci, *Piemonte*, in *Poesie*, Bologna 1906, 951-956

1. Introduzione: la (ri)scoperta delle identità regionali attraverso i simboli

L'uso e l'esposizione dei simboli regionali nello spazio pubblico hanno assunto un ampio rilievo costituzionale, in senso sia formale sia materiale, sin da quando le Regioni hanno iniziato a esercitare la loro autonomia al riguardo. Ciò è accaduto in un crescendo, a partire dagli anni Settanta per stemmi, sigilli e gonfaloni, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, anche grazie a un'iniziativa promossa dal Presidente della Repubblica¹, per le bandiere e, soltanto più di recente dopo la revisione costituzionale del 2001,

¹ Si tratta della cd. Galleria delle Regioni e delle Province autonome al Palazzo del Quirinale, allestita in maniera permanente con le bandiere regionali (molte delle quali fino ad allora non ufficialmente esistenti) su invito dell'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, il 4 novembre 1995.

in minima parte, per gli inni². L'adozione dei nuovi Statuti delle Regioni ordinarie a seguito della legge cost. n. 1/1999 ha, poi, consentito di dare, quantomeno a gonfalone, stemma e sigillo (e talora anche alla bandiera, ma non all'inno), una copertura di rango più che legislativo, garanzia di cui tali segni distintivi non godevano neanche nelle Regioni speciali.

I segni elencati fin qui sono, però, solo alcuni dei simboli attraverso i quali le Regioni incanalano con immediatezza ed efficacia le ragioni e, soprattutto, le emozioni intorno ai contenuti di valore che alimentano l'identificazione collettiva in una comunità e caratterizzano il suo specifico fondamento culturale e la sua memoria storica. Tra gli altri strumenti di "integrazione materiale"³ tipici dello Stato-nazione, ma fatti propri, in Italia

² Nel quadro della l.n. 22/1998 (*Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea*), dichiaratamente attuativa dell'art. 12 Cost., e del d.P.R. n. 121/2000 (*Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici*), accanto alla disciplina sull'uso e sull'esposizione della bandiera italiana, vengono, per la prima volta, autorizzate le Regioni (art. 2, co. 3, l.n. 22/1998 e art. 12 d.P.R. n. 121/2000), nell'ambito della loro autonomia, a regolamentare l'uso e l'esposizione di gonfaloni, stemmi e vessilli regionali.

³ R. SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano 1988, 102-103. Ripercorre i tratti di questa importante funzione G. ZAGREBELSKY, *Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza*, Torino 2012, 13-15, il quale sottolinea che «la funzione integratrice dei simboli è il prodotto psicologico collettivo di un doppio movimento» nel senso che «gli esseri umani uniti in società si creano i loro oggetti sociali attraverso i simboli e che gli oggetti sociali simboleggiati plasmano, a loro volta, gli esseri umani uniti in società». Sulla inevitabile «complessità del sistema di legittimazione e comunicazione politica delle società contemporanee», e, in termini generali, sulla «impossibilità di pensare ad un sistema politico che non usi simboli, non abbia miti di fondazione, o [...] non faccia riferimento a qualche discorso

come all'estero⁴, anche da enti territoriali dotati di autonomia, vanno, poi, menzionati anche i luoghi e i monumenti storici, le festività e le ricorrenze, una certa rappresentazione convenzionale del paesaggio, la lingua e la letteratura. Si tratta di simboli che celebrano – e allo stesso tempo costruiscono – un insieme di esperienze e di credenze riconducibili alla vita di una comunità politica⁵, spesso concernenti il suo passato, ma talora, del pari, orientate al futuro, poiché evocano valori (di onore, sacrificio, tolleranza, solidarietà, fratellanza, pace ecc.) che, a vario titolo, rientrano tra gli scopi istituzionali della cui realizzazione sono investiti proprio gli enti esponenziali di una data collettività⁶. Nello Stato costituzionale democratico e pluralista, l'appartenenza dell'individuo alla comunità statale non è, infatti, più un dato esclusivo, potendo egli pensare la sua identità come composita, arricchita dalla sua auto-percezione come cittadino di comunità locali decentrate, eventualmente caratterizzate da un'impronta etno-linguistica diversa da quella statale, ma non per questo meno protetta dall'ordinamento. Tale aspetto, salvo i casi lampanti delle autonomie speciali, dove i gruppi minoritari costituiscono l'essenza dell'identità culturale regionale o provinciale, è sembrato a lungo mancare nel panorama del regionalismo

storico fondante» si veda: S. CAVAZZA, *Simboli e politica: una riflessione multidisciplinare*, in *Contemporanea*, 4/2002, 790.

⁴ Il caso spagnolo della valorizzazione dell'identità delle Comunità autonome in senso etno-nazionale (cfr. art. 143 Cost. spagnola 1978 e, prima ancora, art. 11 Cost. spagnola del 1931) precede quello italiano e risulta assai spiccato. V. I. RUGGIU, *Testi giuridici e identità. Il caso dei nuovi Statuti spagnoli*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2/2007, 133 ss.

⁵ Sulla capacità, da parte di simboli e riti, di «rinnovare continuamente la percezione, l'intensità, e la memoria del sacro civile, tracciandone i confini rispetto alle altre espressioni del sacro», v. M. CAMELLI, *Sacro civile, perché parlarne*, in *Rivista il Mulino*, 1/2024, 37.

⁶ Insiste su questo aspetto P. HÄBERLE, *Feiertagsgarantien als kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates*, Berlin 1987, 11-12, 17-18, 31.

ordinario italiano, nell'ambito del quale, per almeno quarant'anni, l'autonomia è stata declinata in termini politici e solo debolmente identitari⁷. Ad aver risvegliato l'interesse per una simbologia identitaria di stampo prerепubblicano e, talora, anche preunitario, si può ipotizzare sia stato, da un lato, il dibattito sul "federalismo" e sul "secessionismo" degli anni Novanta e, poi, dall'altro, il suo tentativo di accomodamento attraverso la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione del 1999/2001. In entrambi i casi un ruolo propellente lo hanno svolto sul piano dell'indirizzo politico i partiti e le leghe regionali, tra i quali occorre ricordare, innanzitutto, la *Lega Nord*⁸.

Non è un caso, allora, che le molte iniziative del "revival identitario" piemontese dell'XI legislatura (2019-2024) siano per la gran parte riconducibili al gruppo consiliare di maggioranza relativa, ossia alla *Lega Salvini Premier*, che del partito sopra menzionato costituisce la continuazione politico-istituzionale e per il quale la promozione del senso di appartenenza alla comunità regionale ha avuto e tutt'oggi ha un chiaro valore stabilizzatore della domanda di certe politiche regionali da parte dell'elettorato assai più che per altri partiti o movimenti a vocazione nazionale. Tali iniziative sono fiorite, in particolare, nella seconda metà della

⁷ S. BARTOLE, *Le Regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica: tentativi più o meno convinti di trovare una legittimazione etnica*, in ID. (a cura di), *Le regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica*, Milano 1999, 2-17; D. GIROTTO, *Le Regioni e la difesa della loro identità culturale: presupposti costituzionali e statutari*, in S. BARTOLE (a cura di), *op. cit.*, 49 ss.

⁸ I. DIAMANTI, *Il male del Nord. Lega, localismo, secessione*, Roma 1996, *passim*. In senso analogo, v., altresì L. BALDISSARA, *Conflitti di identità. Municipalismo, localismo e integrazione politica in area padana*, in *Meridiana*, 32/1998, 89-90, ove si sottolinea come il riferimento all'identità locale «è apparso come il contraltare e, allo stesso tempo, il sintomo più evidente della mancanza e dei limiti dell'identità nazionale».

passata legislatura quando le esigenze di promozione identitaria si sono andate saldando a quelle più facilmente etichettabili come elettorali. Nondimeno, come si vedrà, esse risultano già ben delineate all'inizio della XI legislatura, quando la promozione dell'identità è andata di pari passo alla rivendicazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia *ex art.* 116, co. 3 Cost., disposizione che, pure, era stata introdotta in Costituzione nel 2001 su presupposti puramente funzionali⁹.

2. La disciplina piemontese dei simboli regionali

Il tema dell'identità regionale e del suo riconoscimento e rafforzamento attraverso strumenti di tipo normativo si intreccia, dunque, in particolare, sebbene non via in esclusiva¹⁰, con le vicende della cd. seconda stagione

⁹ Cfr. A. CARIOLA, F. LEOTTA, *Art. 116*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. III, Torino 2006, 2179. A. MORELLI, *Il regionalismo differenziato e l'autonomia speciale: nuovo ordine o vecchio caos?*, in AA.VV. (a cura di), *Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano*, Napoli 2022, 212, ove si distingue la logica identitaria delle Regioni speciali da quella funzionalista delle ordinarie, pur ammettendo, tuttavia, che anche queste ultime possano assumere una connotazione identitaria. Cfr., del resto, il documento approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 6 febbraio 2018, in cui si sostiene che l'art. 116, co. 3, Cost. abbia introdotto (non meglio specificati) elementi di «forte identità regionale». Cfr. ancora la relazione di Leopoldo Elia alla giornata di studio dedicata al «Ruolo delle Corti costituzionali nelle odierne democrazie» (30/05/2003) ove si sottolinea come, all'indomani della revisione del Titolo V, vi sia stata una «domanda di una protezione più intensa di identità storico-culturali differenziate».

¹⁰ In tal senso, significativo è come la Corte costituzionale, già nella sent. n. 365/1990 (in cui veniva messa in discussione la legittimità costituzionale della I. Regione Siciliana 5

statutaria, conseguente alla revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione.

La definizione del contenuto necessario degli Statuti delle Regioni ordinarie, tracciata all'interno dell'art. 123 Cost., non ha precluso la possibilità a queste ultime di inserire al loro interno contenuti ulteriori. Tra di essi, un significato particolare è assunto dalle disposizioni aventi carattere "programmatico", al cui interno un posto di rilievo è assunto proprio dalle enunciazioni qualificabili come identitarie. Rispetto alle disposizioni programmatiche tuttavia, come è noto, la Corte ebbe a pronunciarsi nel senso della loro inefficacia giuridica¹¹, adducendo una loro valenza al più culturale,

aprile 1990, recante *Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Sicilia*), abbia riconosciuto quale caratteristica intrinseca dell'autonomia regionale, il «potere di scegliere i segni più idonei a distinguere l'identità stessa della collettività che essa rappresenta» (punto n. 3 del *Considerato in Diritto*).

¹¹ Nella corposa dottrina a commento delle sent. nn. 372, 378 e 379 del 2004, si vedano, almeno, A. D'ATENA, *I nuovi statuti regionali e i loro contenuti programmatici*, in *Le Regioni*, 3-4/2007, 399-420; T. GROPPI, *I nuovi statuti delle Regioni dopo le sentenze 372, 378 e 379/2004*, in *Diritto&Giustizia*, 47/2004, 16 ss.; R. BIN, *Un passo avanti verso i nuovi statuti regionali*, in *Le Regioni*, 4/2004, 909-920; F. CUOCOLO, *I nuovi statuti regionali tra Governo e Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2004, 4047 ss.; A. MANGIA, *Il ritorno delle norme programmatiche*, *ivi*, 4068 ss. Sul carattere di specifica inidoneità lesiva delle disposizioni statutarie programmatiche, v. A. CARDONE, *Brevi considerazioni su alcuni profili processuali della recente giurisprudenza "statutaria" della Corte costituzionale (nota a Corte cost. nn. 372, 378 e 379 del 2004)*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2/2005, 267, in cui si sottolinea come gli enunciati riguardanti «principi generali» e «finalità principali dell'azione legislativa e amministrativa della regione», «nonostante partecipino dell'unità documentale dello statuto», non presentano «quei problemi di epifania dell'incostituzionalità e di controllo che invece interessano tutte quelle preposizioni linguistiche che sono dotate di una propria e specifica precettività». In senso contrario, v. A. MANGIA, *Il ritorno delle norme programmatiche*, *cit.*,

funzionale all'espressione di intendimenti di politica generale, ma priva di uno specifico carattere normativo¹². La giurisprudenza della Corte non preclude, quindi, alle Regioni la possibilità di inserire contenuti identitari all'interno dei propri Statuti, ma sostanzialmente li svuota del carattere della normatività. Da questo stato di cose è derivato che, sebbene le Regioni non abbiano rinunciato alla previsione di taluni di essi nei propri Statuti, esse hanno rivolto – come si avrà modo di vedere – la loro attenzione alla legislazione regionale di settore per renderli concretamente operativi.

In questa prospettiva, ed in particolare nella definizione e nel riconoscimento dei tratti della identità regionale, possono essere osservati tanto la struttura dello Statuto della Regione Piemonte, quanto la legislazione ad esso successiva. Stemma, gonfalone e bandiera rappresentano i simboli della Regione Piemonte tradizionalmente e normativamente

4072-4073, per cui «viene da chiedersi come sia possibile che in un atto il quale a tutti gli effetti è un atto normativo siano inserite disposizioni che, essendo prive di efficacia precettiva, sono confinate a restare nella sfera dell'indistinto e del "pregiuridico", esprimendo pure "sensibilità politiche"» e S. BARTOLE, *Possibili usi normativi delle norme a valore meramente culturale o politico*, in *Le Regioni*, 1-2/2005, 12, che opportunamente ebbe a rilevare come «ci troviamo di fronte al fatto insolito di un giudizio di inammissibilità fondato su caratteristiche materiali e non formali dell'atto impugnato», per cui «quegli enunciati continuano ad essere parte di atti-fonte sicché non si può escludere che, andando in contrario avviso rispetto alla Corte costituzionale, attori giuridici ed anzitutto organi giudiziari siano indotti a trattare quelle statuizioni alla stregua di disposizioni normative, ovvero di disposizioni dalle quali è consentito trarre norme giuridiche». Sugli statuti regionali come fonti vincolate ai limiti di conformità e di armonia con la Costituzione, v. anche G. D'ALESSANDRO, *I nuovi statuti delle regioni ordinarie*, Padova 2008.

¹² In questo senso, v., in particolare, Corte cost., n. 372/2004, punto n. 2 del *Considerato in Diritto*.

riconosciuti a partire dalla loro identificazione nello Statuto, che fa poi riferimento alla legge regionale per una loro compiuta disciplina.

2.1. *La disciplina del primo Statuto (1971) e dello Statuto d'autonomia (2005)*

Il primo Statuto della Regione Piemonte (l.n. 338/1971) presentava alcuni, scarni, riferimenti ad elementi simbolici ed identitari. L'art. 1, co. 3, identificava nella Città di Torino il capoluogo regionale, mentre al co. 4 era contenuto il riferimento all'adozione, con legge regionale, del gonfalone e dello stemma. L'art. 5, poi, rubricato «Tutela del patrimonio naturale e culturale», individuava come obiettivo prioritario (collocato subito dopo la difesa dell'ambiente naturale e della sua salubrità quale preconditione per garantire l'effettività del diritto alla salute degli abitanti della Regione) la difesa del patrimonio culturale anche nelle sue – non meglio definite – «espressioni regionali».

Lo Statuto vigente, invece, è preceduto da un ampio Preambolo, che ha il compito di definire la «cornice valoriale e storica»¹³ entro cui le disposizioni statutarie risultano collocate. Un contenuto non necessario, bensì eventuale ed ulteriore, che espressamente fa richiamo a principi e diritti identitari (fedeltà alla Carta costituzionale, rispetto della dignità della persona umana «e dei valori delle sue Comunità», rispetto del pluralismo e del multiculturalismo, riconoscimento e valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali» che caratterizzano il territorio regionale, tutela dell'ambiente e dei beni

¹³ L. IMARISIO, *I principi fondamentali dello Statuto quali specificazione dei principi costituzionali e fonte di legittimazione istituzionale*, in M. DOGLIANI, J. LUTHER, A. POGGI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Piemonte*, Torino 2018, 93-95.

naturalistici, promozione – su vari fronti – dell’eguaglianza sostanziale e della parità di genere) e, nell’articolato dello Statuto, rinvia al legislatore regionale per una compiuta disciplina dei simboli istituzionali quali la bandiera, lo stemma e il gonfalone (art. 1, co. 4). Nel Preambolo risultano insomma a vario titolo richiamate, e con ciò ribadite, disposizioni costituzionali, a testimonianza del fatto che – ferma l’esistenza di un rapporto gerarchico tra Costituzione e Statuto¹⁴ – «nel nostro ordinamento tra Costituzione e Statuti vi è una maggiore compenetrazione di valori di quanta non vi sia, in genere, tra le Costituzioni federali e le Costituzioni degli Stati membri. Una compenetrazione che rende possibile “il passaggio” interpretativo dalla Costituzione agli Statuti e che consente di considerare le norme statutarie di principio un’estensione della Costituzione»¹⁵.

¹⁴ F. PIZZETTI, *Introduzione* a F. PIZZETTI, A. POGGI (a cura di), *Commento allo Statuto della Regione Piemonte*, Torino 2007, XVI. In senso analogo, v. ancora A. POGGI, *L’autonomia statutaria delle Regioni*, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino 2003, 65, per cui i diritti e doveri dei cittadini delineati nella prima parte della Costituzione «costituiscono un limite non formale ma sostanziale dell’ordinamento regionale».

¹⁵ Così G. LOMBARDI, *Introduzione* a F. PIZZETTI, A. POGGI (a cura di), *Commento allo Statuto della Regione Piemonte*, cit., XVIII. In questa prospettiva, peraltro, sembra collocarsi la recente proposta di legge regionale del 2 settembre 2024, n. 38, relativa alla *Istituzione della giornata della libertà di coscienza, di religione e di pensiero*, da celebrarsi il 17 febbraio in ricordo della firma nel 1848 da parte di Carlo Alberto delle Regie Lettere Patenti. Nella proposta di legge, (art. 1, co. 1) viene fatto rinvio alla garanzia di tali libertà in conformità alla Costituzione e, specificamente (art. 1, co. 2) all’art. 19 Cost., saldando tali riferimenti all’art. 7 dello Statuto regionale, in attuazione del quale la Regione, nel favorire la conoscenza della storia piemontese, intende porre in evidenza il «lungo e travagliato percorso di riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle minoranze religiose» (art. 1, co. 3).

Sede delle istituzioni regionali, ai sensi dell'art. 1, co. 3, dello Statuto, è il capoluogo regionale. Il riferimento al capoluogo, seppur soltanto in tale veste, appare significativo per la sua valenza simbolica¹⁶, che nel caso del Piemonte è almeno duplice: da un lato per il suo ruolo di rappresentanza della Regione (una parte per il tutto), dall'altra per la sua valenza storica di prima capitale d'Italia¹⁷. In quest'ultima prospettiva, non a caso, occorre osservare come la Città di Torino continui a commemorare con cerimonie pubbliche le vittime dei moti di protesta del 21 e 22 settembre 1864, momento in cui la capitale del Regno d'Italia fu trasferita a Firenze. In tempi recenti (19 settembre 2024), Torino è stata anche insignita del titolo di «Città presidenziale», promosso dagli *Stati generali del Patrimonio Italiano*¹⁸, con il

In questo modo, si individua in elementi della storia regionale un fattore di legittimazione ulteriore per principi che si trovano già sanciti nella Carta costituzionale.

¹⁶ Sul significato – non irrilevante – dell'attribuzione del capoluogo, meritano di essere ricordate le contrapposizioni tra L'Aquila e Pescara e tra Catanzaro e Reggio Calabria che, negli anni '70 del secolo scorso, sfociarono anche in situazioni di estrema tensione, in particolare nelle città di L'Aquila e di Reggio Calabria. In tema, C. CIPOLLONI, *Profili storico-istituzionali delle Regione Abruzzo*, in S. MANGIAMELI, M. MICHETTI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Abruzzo*, Torino 2021, 77 ss. e C. FELICE, *Le trappole dell'identità: l'Abruzzo, le catastrofi, l'Italia di oggi*, Roma 2010, 176 e ss. Sui precedenti storici della contesa tra Catanzaro e Reggio Calabria, v. A. DE VIRGILIO, *Le quattro giornate di Catanzaro, 25-28 gennaio 1950: la città in rivolta per il capoluogo*, Soveria Mannelli 2014, *passim*; C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Calabria*, Torino 2013, 21 e ss.

¹⁷ Sulla funzione simbolico-performativa delle capitali, v. A. DAUM, C. MAUCH, *Berlin - Washington. 1800-2000. Capital Cities, Cultural Representation and National Identities*, Cambridge 2009.

¹⁸ Gli Stati Generali del Patrimonio Italiano, inizialmente costituitisi come Consulta nel 2021 e nello stesso anno convocati presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro,

quale si intende conferire rilievo al valore storico e culturale dei luoghi in cui sono nati e hanno vissuto i Presidenti della Repubblica Giuseppe Saragat e Luigi Einaudi.

2.2. *Cenni sulla disciplina legislativa nelle prime dieci legislature (1970-2019)*

Analizzando la disciplina legislativa regionale relativa alle prime dieci legislature, è possibile individuare alcuni filoni attinenti al più ampio *genus* della legislazione di tipo “identitario”. Essi sono riconducibili ai seguenti ambiti: a) simboli istituzionali; b) tutela del patrimonio culturale; c) tutela del patrimonio linguistico; d) rafforzamento del legame della Regione con l’esperienza della Resistenza, e, più in generale, con la Costituzione repubblicana; e) rafforzamento del legame tra la Regione Piemonte e le comunità piemontesi all’estero. Si tratta di una griglia di indagine che tiene conto dei principali fattori di quella che è una definizione della identità culturale piemontese come “autorappresentazione”¹⁹.

Per quanto riguarda il filone dei simboli istituzionali, si segnalano la l.r. 23 gennaio 1979, n. 3 (*Procedure per l’adozione dello stemma della Regione Piemonte*), la l.r. 16 gennaio 1984, n. 4 (*Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Piemonte*), la l.r. 24 novembre 1995, n. 83 (*Adozione della bandiera della Regione Piemonte*), la l.r. 17 giugno 1997, n. 36 (*Disposizioni per l’uso e l’esposizione della bandiera della Regione Piemonte*). Questo corpus

nel 2023 si sono trasformati in ente di interesse pubblico per la valorizzazione delle attività, dei beni e del patrimonio culturale, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al d.lgs. n. 117/2017.

¹⁹ G. VATTIMO, *Introduzione*, in STATI GENERALI DEL PIEMONTE, *Progetti per l’Europa: riflessioni sull’identità piemontese*, in Consiglio regionale del Piemonte, 2000, 9 e ss.

di leggi regionali è stato oggetto di abrogazione e di conseguente riassetto normativo con la l.r. n. 15 del 2004 (*Disciplina dello stemma, del gonfalone e della bandiera della Regione Piemonte*), mentre una separata disciplina regola la materia relativa all'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte (l.r. 21 dicembre 2007, n. 26). Stemma, gonfalone e bandiera rappresentano i simboli della Regione Piemonte tradizionalmente e normativamente riconosciuti a partire dalla loro identificazione nello Statuto, che fa riferimento alla legge regionale per una loro compiuta disciplina (art. 1, co. 4, l.r. statutaria 4 marzo 2005 e s.m.i., n. 1 e l.r. n. 15/2004). Ad essi, in tempi più recenti (v. *infra* para. 2.3.1), è stato aggiunto l'inno (art. 3-bis l.r. n. 15/2004, come modificata dall'art. 39, co. 3, l.r. n. 10/2024). Lo stemma, rosso con croce argentea o bianca, sormontata da un lambello azzurro, è quello del Principato di Piemonte, risalente al XV secolo. Il gonfalone, invece, è costituito da tre bande verticali di colore rosso, blu e arancio e risale al XVIII secolo come vessillo rivoluzionario della Repubblica di Alba, autoproclamatasi tale il 27 aprile 1796, prima repubblica giacobina d'Italia; su di esso è ora riportato lo stemma della Regione. Quella tra la simbologia dello stemma e del gonfalone della Regione Piemonte è stata definita una convivenza «paradossale», ma anche necessaria al fine di «dare alla Regione degli emblemi nei quali si potessero rispecchiare idealmente i diversi orientamenti politici rappresentati in seno al Consiglio stesso, da sinistra a destra, e dare quindi un messaggio visivo di conciliazione e coesione»²⁰. Lo stemma e il gonfalone della Regione furono formalmente adottati con legge regionale nel 1984 (l.r. 16 gennaio 1984, n. 6) e successivamente confermati dal d.P.C.M. del 3 giugno 1986. Per la disciplina della bandiera regionale sarà, invece, necessario attendere la

²⁰ L.C. GENTILE, *Le origini dello stemma, del gonfalone e della bandiera della Regione Piemonte*, in *Regione Piemonte. Stemma, gonfalone e bandiera*, in *I tascabili di Palazzo Lasca- ris*, n. 87 (giugno 2020), 5.

metà degli anni Novanta (l.r. 24 novembre 1995, n. 83 per quanto riguarda l'adozione della stessa e l.r. 17 giugno 1997, n. 36 relativamente alle disposizioni in materia di uso e di esposizione). La l.r. n. 15/2004, abrogando la normativa precedente, costituisce il testo coordinato sulla disciplina di stemma, gonfalone, bandiera, ma anche di sigillo e fascia della Regione Piemonte. La bandiera, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 15/2004, è costituita da una croce bianca in campo rosso a lambello blu con contorno blu e fascia oro, ed è accompagnata da un nastro di colore arancione annodato al culmine dell'asta. Il sigillo, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 15/2004, è di forma circolare e riporta al centro lo stemma con la dicitura Regione Piemonte. Deve essere apposto in calce a tutti gli atti ufficiali degli organi regionali (art. 4, co. 2, l.r. n. 15/2004). L'art. 5 reca, invece, la disciplina del sigillo della Regione quale particolare onorificenza: esso può essere conferito dal Consiglio regionale – con mozione motivata presentata da almeno un terzo e approvata da almeno otto decimi dei suoi componenti – nella misura massima di due all'anno, e anche alla memoria, di cittadini meritevoli di riconoscimento nati nella Regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni. L'utilizzo della fascia (che, ai sensi dell'art. 9, co. 1, riporta i colori della bandiera con lo stemma della Repubblica su un lembo e il simbolo dell'Unione europea sul lembo opposto), compete al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionali, salva la possibilità di delega ad assessori o consiglieri, previa intesa, in occasione di manifestazioni ufficiali²¹. La regolamentazione

²¹ La disciplina dell'utilizzo della fascia della Regione nelle cerimonie pubbliche si inserisce in un contesto normativo ove lo stesso è stabilito, per i Sindaci e i Presidenti di Provincia, da parte del legislatore statale (art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, che al co. 12 stabilisce che: «Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla»; nonché art. 53, co. 2, per quanto riguarda l'utilizzo della stessa, in

dell'utilizzo della fascia regionale in rappresentanza dell'ente in occasione di cerimonie pubbliche appare rispondere all'esigenza – già avvertita anche a

subordine, da parte di altri soggetti con funzione di rappresentanza dell'ente). L'utilizzo istituzionale della fascia a livello regionale è attualmente e compiutamente disciplinato, oltre al Piemonte, da Emilia-Romagna (art. 1 *bis*, l.r. n. 46/1989), Toscana (art. 5, l.r. n. 59/2015), Lombardia (art. 3, l.r. n. 2/2019), Veneto (art. 3 *bis*, l.r. n. 56/1975) e Liguria (art. 3 *bis*, l.r. n. 3/1985). In altri casi, pur in presenza di previsioni statutarie che rinviano a successive leggi regionali per la disciplina di stemma, gonfalone e fascia (come nel caso dell'art.1, co. 2 legge statutaria n 1/2004, nuovo Statuto della Regione Lazio), la disciplina regionale di riferimento riguarda soltanto i primi due (l.r. Lazio n. 58/1984 che adotta stemma e gonfalone). Altrove è la stessa disciplina statutaria che, nell'effettuare un rinvio alla legislazione regionale con riferimento all'utilizzo di stemma, bandiera e gonfalone, non fa alcun riferimento alla fascia (v. art. 2, co. 3, Statuto Regione Campania; art. 3, co. 3, Statuto Regione Umbria; art. 1, co. 6, Statuto Regione Calabria; art. 1, co. 5, Statuto Regione Abruzzo; art. 1, co. 4, Statuto Regione Molise; art. 7, co. 3, Statuto Regione Puglia). In altri casi, poi, è lo stesso Statuto a contenere al suo interno la disciplina di stemma e gonfalone (art. 1, co. 8, Statuto Regione Basilicata). Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, la disciplina dei simboli regionali, non prevista a livello statutario in quanto oggetto di specifici d.P.R., è disciplinata dal legislatore regionale o provinciale che tuttavia omette di disciplinare puntualmente l'utilizzo della fascia, limitandosi a quello di bandiera, stemma e gonfalone (in proposito, v. l.r. Sicilia n. 12/1990; v. l.r. Sardegna n. l.r. n. 10/1999 in tema di adozione della bandiera recante un modello grafico differente da quello previsto dal d.P.R. 5 luglio 1952 attributivo dello stemma e del gonfalone; l.r. n. 6/2006 e 26/2011 della Regione Valle d'Aosta in tema di disciplina e utilizzo di stemma e gonfalone. Anche nel caso della Regione Friuli Venezia-Giulia, all'attribuzione con decreto del Presidente della Repubblica di stemma e gonfalone, cui fa rinvio lo Statuto, segue la disciplina regionale in tema di adozione, uso ed esposizione della bandiera con l.r. n. 27/2001).

livello statale con riferimento all'utilizzo di quella tricolore – di disciplinare uno strumento cui è riconosciuto un «valore altamente simbolico»²².

Riconducibili alla tutela, in senso ampio, del patrimonio culturale (nelle sue componenti tanto materiale quanto immateriale) sono numerose leggi regionali riscontrate nella finestra temporale 1970-2019. Tra di esse, si segnalano, in particolare, la l.r. 14 gennaio 1977, n. 6 (*Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni; per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico*); la l.r. 26 luglio 1878, n. 45 (*Istituzione del Museo ferroviario piemontese*); l.r. 22 agosto 1979, n. 48 (*Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locale*); l.r. 28 agosto 1978, n. 58 (*Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali*); l.r. 22 aprile 1980, n. 24 (*Istituzione del Centro studi "Gianni Oberto"*); l.r. 19 dicembre 1978, n. 78 (*Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale*); l.r. 12 maggio 1980, n. 37 (*Disciplina delle Enotecche regionali, Botteghe del vino o Cantine comunali, Musei etnografico-enologici, Strade del Vino*); l.r. 3 aprile 1989, n. 20 (*Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici*); l.r. 9 aprile 1990, n. 24 (*Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso*); l.r. 30 luglio 1990, n. 52 (*Interventi per l'informazione locale*); l.r. 21 dicembre 1994, n. 68 (*Valorizzazione della Sacra di San Michele "monumento simbolo" del Piemonte*); l.r. 14 marzo 1995, n. 31 (*Istituzione degli Ecomusei del Piemonte*); l.r. 18 dicembre 2002, n. 32 (*Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle associazioni sportive storiche del Piemonte*); l.r. 24 dicembre 2003, n. 36 (*Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello*); l.r. 25 giugno 2008, n. 18

²² In questo senso, con riferimento all'utilizzo della fascia tricolore, ma con considerazioni vavevoli in senso ampio per i simboli istituzionali, la circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 1998 (in G.U. n. 270 del 18 novembre 1998).

(*Interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria piemontese*); l.r. 1 agosto 2018 n. 11 (*Disposizioni coordinate in materia di cultura*); l.r. 3 agosto 2018, n. 13 (*Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte*). Da questa rapida rassegna di interventi normativi in tema di tutela del patrimonio culturale è possibile desumere come essi si possano configurare come “testi unici” regionali in materia di cultura, derivanti da un riassetto organico della normativa precedente, con essi abrogata, oppure si caratterizzino per essere interventi puntuali su aspetti che soltanto all'apparenza potrebbero sembrare marginali o lontani dalla materia “cultura”. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, basti pensare alle disposizioni in materia di promozione dell'informazione e dell'editoria locale; oppure a quelle relative alla valorizzazione di associazioni sportive storiche o di attività sportive fortemente (e storicamente) radicate sul territorio regionale; oppure ancora alle disposizioni che ridefiniscono il concetto di spazio culturale non limitando quest'ultimo alla struttura museale classica, ma allargandola alle botteghe storiche, alle strade del vino, agli ecomusei, e in generale a tutte quelle testimonianze di una cultura materiale e immateriale presenti all'interno della Regione²³.

²³ L'obiettivo della tutela del patrimonio culturale “su scala regionale” non appare tuttavia privo di limiti. Significativa, in questo senso, appare la pronuncia della Corte costituzionale n. 339 del 1994, avente ad oggetto una legge della Regione Piemonte (l.r. 12 ottobre 1993), concernente il prestito e l'esportazione di beni culturali «conservati in Piemonte». Come ebbero a sottolineare i giudici costituzionali nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge (che non operava alcuna distinzione tra i livelli di interesse, nazionale e locale, dei beni culturali considerati), la mera collocazione delle cose, e dunque il criterio dell'appartenenza territoriale, appare senza dubbio recessivo con riferimento a beni culturali di interesse nazionale (*Considerato in Diritto*, punto n. 3).

Anche la regolamentazione del “tempo della festa” assume un valore sia culturale sia simbolico²⁴; in questo senso, come si avrà modo di vedere (v. *infra* 2.3.1), si colloca, pertanto, il riconoscimento a livello legislativo della Festa del Piemonte (art. 1, co. 3, l.r. n. 15/2022), con il preciso obiettivo di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, dello Statuto e dei simboli della Regione, nonché la salvaguardia e la conservazione del suo «originale patrimonio culturale». L’introduzione di festività regionali, per la valenza culturale e – in senso lato – didattica, che ad esse si connette, si ricollega al potere, da parte delle Regioni, di incidere sul calendario scolastico regionale²⁵.

²⁴ Sul tema della ritualità della festa, per tutti, v. J. FRAZER, *Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione*, Torino 2022. Con particolare riferimento al contesto culturale italiano, P. GRIMALDI, *Il calendario rituale contadino. Il tempo della festa e del lavoro fra tradizione e complessità sociale*, Milano 2012 e, più recentemente, L. BONATO, *Antropologia della festa. Vecchie logiche per nuove performance*, Milano 2022. Sempre in questa prospettiva, va segnalato come la Regione Piemonte attribuisca uno specifico valore culturale anche alle rievocazioni e ai carnevali storici, la cui realizzazione può essere sostenuta da finanziamenti pubblici, in particolare qualora presentino «un riconosciuto valore storico e culturale e siano volti a preservare e promuovere il valore della comunità, la memoria e il patrimonio storico locale e a valorizzare il territorio e le tradizioni anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale» (art. 36, co. 2, lett. b) e c)).

²⁵ A questo proposito si segnala, da ultimo, come nell’ordinanza del MIM relativa al calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2024-2025, fatto salvo il calendario delle festività di cui all’art. 4, le Regioni determinano il calendario scolastico nell’esercizio delle funzioni amministrative alle stesse delegate ai sensi dell’art. 118, co. 2, Cost. e dell’art. 138, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 112/1998 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*), potendo dunque attribuire rilievo a ricorrenze di carattere regionale. A titolo esemplificativo, per l’anno scolastico 2024-2025 si segnala che la Regione Marche (D.G.R. 20 maggio 2024) ha stabilito che il giorno 10 dicembre (in occasione della giornata dedicata

Un ambito strettamente contiguo a quello della tutela del patrimonio culturale ma che, per la sua specificità, merita una trattazione a parte è rappresentato dalla tutela del patrimonio linguistico. Gli interventi normativi più rilevanti si succedono a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso con il cd. secondo decentramento, ossia dopo l'emanazione del D.P.R. 616/1977 (l.r. 20 giugno 1979, n. 30, *Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte*²⁶) e proseguono negli anni Novanta con la l.r. 10 aprile 1990, n. 26 (*Tutela e valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte*²⁷) e nei primi anni dieci di questo secolo (l.r. 7 aprile 2009, n. 11, *Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte* e l.r. 7 aprile 2009, n. 12, *Tutela delle*

alle Marche ai sensi delle l.r. n. 26/2005), pur in assenza di una sospensione delle attività didattiche, «le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema» (punto n. 9).

²⁶ Su cui v. R. INGICCO, *Minoranze linguistiche: due iniziative regionali rinviata dal governo*, in *Le Regioni*, 1977, 973, ove si sottolinea l'obiettivo difficoltà, sul fronte regionale, di sostenere, sul piano normativo, l'opportunità di un «risveglio della cultura popolare e dell'autocoscienza linguistica» e ID., *La legge regionale piemontese sulla tutela del patrimonio linguistico e culturale*, in *Le Regioni*, 1980, 9, secondo la quale tale legge, «pur essendo non del tutto perfetta ed assai lontana dal disegno originario, consentirà finalmente qualche sia pure embrionale intervento in un settore finora lasciato all'attivismo e al volontarismo di singoli insegnanti, studiosi, enti e associazioni di natura privata».

²⁷ All'art. 2 di tale legge – successivamente oggetto di abrogazione – era stata prevista, il 22 maggio di ogni anno (in corrispondenza della data di approvazione da parte del Parlamento dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio 1971), l'istituzione della Festa del Piemonte, «al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originario patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione».

minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale). Proprio questi ultimi due interventi normativi (successivamente abrogati dalla l.r. n. 11/2018 recante *Disposizioni coordinate in materia di cultura*) testimoniano il duplice fronte di azione del legislatore regionale in materia di tutela del patrimonio linguistico, avente ad oggetto da un lato la tutela e promozione del dialetto, dall'altro quella delle minoranze linguistiche storiche (occitana, franco-provenzale, francese e walser) insistenti sul territorio²⁸. Come è noto, la Corte costituzionale è intervenuta sulla l.r. n. 11/2009 dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune sue disposizioni. In particolare, la Corte costituzionale ha ravvisato come contrasti con l'art. 6 Cost., nonché con la legge quadro in tema di minoranze linguistiche (l. n. 482/1999), l'equiparazione – operata dal legislatore regionale piemontese – della «lingua piemontese» a quella delle minoranze linguistiche storiche²⁹.

²⁸ La particolare attenzione per la lingua e le tradizioni locali, al di là del puntuale riconoscimento di specifiche minoranze linguistiche, testimonia la volontà di preservare, rifuggendo ogni forma di antagonismo tra lingua e dialetto, l'esistenza di una realtà sociolinguistica che si caratterizza per il consolidamento dei dialetti e delle lingue di minoranza accanto all'italiano, come rilevato da D. DE RENZO, *Per un'analisi della situazione sociolinguistica dell'Italia contemporanea. Italiano, dialetti e altre lingue*, in *Italica*, 1/2008, 57 e ss. Sul piano della riflessione giuridica, questa impostazione appare coerente con l'esigenza di ricostruire una nozione maggiormente comprensiva di minoranze linguistiche, intendendo con esse «non solo i gruppi che si considerano espressione di una nazionalità diversa da quella italiana, ma anche tutte quelle comunità che in altro modo aspirano a valorizzare le loro particolarità etniche e linguistiche», A. PIZZORUSSO, *Diritto della cultura e principi costituzionali*, in *Quad. cost.*, 1/2000, 319.

²⁹ Per un commento a Corte cost., n. 170/2010, v. G. DELLEDONNE, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla «lingua piemontese»: fra tutela delle minoranze linguistiche e incerti limiti di un «costituzionalismo regionale»*, in *Le Regioni*, 4/2011, 718 e ss.

Il legame tra l'esperienza storica della Resistenza e la Regione Piemonte è oggetto di attenzione da parte del legislatore regionale a partire dalla legge 22 gennaio 1976, n. 7 recante *Attività della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana*. In particolare, l'art. 3 di tale legge istituisce un apposito Comitato e ne disciplina l'attività³⁰. La l.r. 18 aprile 1985, n. 41 interviene sempre in questo ambito, con la disciplina della *Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte*, con la principale finalità di promuovere interventi volti sia alla sistemazione di immobili e monumenti già esistenti, sia indirizzati alla sistemazione di immobili aventi valore di testimonianza storica, con vincolo di destinazione al pubblico utilizzo (art. 3). Sul piano più strettamente connesso alla riflessione sulla garanzia costituzionale dell'autonomia regionale, il biennio 2013-2014 ha registrato, poi, la costituzione, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio³¹, della rivista scientifica telematica *Il Piemonte delle Autonomie*, nata dalla collaborazione tra il Consiglio, le Università di Torino, del Piemonte Orientale, il Politecnico e le organizzazioni delle autonomie locali piemontesi³².

³⁰ La successiva l.r. 22 aprile 1980, n. 28 regola la concessione di contributi da parte di tale Comitato.

³¹ L'istituzione della Rivista trae origine dal verbale della seduta del 10 settembre 2013 (n. 33/2013) di presa d'atto della nota della responsabile della Direzione Processo Legislativo, in cui si riferisce che risulta prossimo a definizione il percorso avviato per la creazione di una rivista online a carattere scientifico promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. Sempre all'interno di tale documento sono illustrati obiettivi, partner e struttura organizzativa della rivista, le date di insediamento del comitato scientifico e di redazione (13 e 16 settembre 2013).

³² Cfr. S. BERTINI, *Perché una nuova rivista*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, 1/2014.

L'opportunità di stabilire una connessione tra la Regione e le comunità di piemontesi residenti all'estero è, infine, testimoniata da elementi simbolici come l'installazione del monumento "Ai piemontesi nel mondo" a San Pietro Val Lemina (To), inaugurato il 13 luglio 1974 alla presenza del Presidente della Regione, avv. Gianni Oberto, nonché da una nutrita serie di interventi normativi, tra cui la l.r. 9 gennaio 1987, n. 1, istitutiva della *Consulta regionale per l'emigrazione*; la l.r. 4 novembre 1992, n. 46 che inaugura il *Premio internazionale Piemontese nel mondo*; la l.r. 18 novembre 1994, n. 50, recante *Iniziative per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri* (che, all'art. 1, co. 2, lett. a), individua, quale criterio preferenziale per la stipulazione di tali accordi, il fatto che in tali Paesi la presenza dell'emigrazione piemontese rivesta «un ruolo di predominanza o di rilievo»; la l.r. 11 aprile 1997, n. 19 relativa alla *Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione di una Fondazione avente finalità di promozione internazionale di Torino e del Piemonte*. La legge regionale 11 maggio 2009, n. 13 contiene, invece, *Interventi a sostegno del Museo Regionale dell'Emigrazione*, istituito nel 2006 e con sede a Frossasco (To), mentre, nello stesso anno, la l.r. 29 maggio, n. 15 promuove i gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri³³.

Gli interventi normativi qui richiamati sono rappresentativi di un quadro composito che, nella sua varietà, costituisce una testimonianza dell'esigenza, avvertita in tempi diversi ma comunque con una certa continuità, di dare

³³ In continuità con questa tendenza normativa, la legge regionale n. 15/2022 (su cui, *infra*, § 2.3.1) prevede all'art. 1, co. 2, che «la Regione Piemonte promuove e valorizza la conoscenza delle vite emerite di Piemontesi che si sono distinti nella società nel campo della ricerca scientifica e per aver contribuito a diffondere le tradizioni culturali piemontesi nel mondo».

rilievo giuridico all'identità regionale³⁴. Come più sopra ricordato, la vicenda delle norme programmatiche degli Statuti regionali oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale nel 2004 e dichiarate giuridicamente "inefficaci" ha costituito l'emblema di questa tendenza. Nella sua insoddisfacente soluzione, si è rivelata sintomatica di una esigenza che allora si era manifestata attraverso l'individuazione negli Statuti di linee prioritarie di indirizzo politico regionale e che, oggi, si traduce nella affermazione della specificità regionale, per via legislativa anche (o forse, *proprio*) attraverso disposizioni aventi valenza culturale.

2.3. La "legislazione simbolica" della XI legislatura (2019-2024)

Tra i primi atti della XI legislatura, il 9 agosto 2019, la Giunta regionale piemontese ha adottato uno schema di iniziativa per la realizzazione della cd. "autonomia differenziata" ai sensi dell'art. 116, co. 3, Cost. Si trattava di un documento inviato al Governo, alternativo o, meglio, integrativo di quello della Giunta regionale precedentemente in carica (2014-2019), di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale 6 novembre 2018, n. 319-38783 e 10 gennaio 2018, n. 1-6323, che, specie se letta *a posteriori*, ossia a legislatura conclusa, non è difficile inquadrare tra gli atti aventi maggiore contenuto simbolico. La natura simbolica dell'atto è legata, a un tempo, allo scopo di promozione dell'identità regionale piemontese, da differenziare rispetto a quella statale o di altre Regioni attraverso l'esercizio della competenza

³⁴ Sull'«identità giuridica regionale» nel senso di una «differenziazione che prescinda dal dato più "tecnico-politico" delle scelte della forma di governo e del sistema elettorale», avendo «ad oggetto [...] le opzioni in materia di difesa e affermazione di diritti individuali e collettivi», E. CATELANI, *Presentazione della ricerca*, in E. CATELANI, E. CHELI (a cura di), *I principi negli statuti regionali*, Bologna 2008, 17-18.

legislativa in un numero più ampio di ambiti materiali, ma anche all'esigenza della neo-maggioranza consiliare di imprimere un indirizzo politico immediatamente riconoscibile dagli elettori senza che, tuttavia, ciò avesse effetti concreti e immediati nell'ordinamento regionale. Tale esigenza può di buon grado etichettarsi come tipica di "leggi-manifesto"³⁵, considerato che l'atto in questione, dopo essere stato pedissequamente ratificato con delibera del Consiglio regionale n. 48 del 19 dicembre 2019, è stato accompagnato dall'altrettanto simbolica istituzione di una commissione consiliare appositamente dedicata all'analisi e al monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'art. 116, co. 3, Cost. (delibera 7 luglio 2020, n. 73-10869); dopodiché, l'iniziativa è rimasta lettera morta, anche per ragioni di forza maggiore indipendenti dall'indirizzo della maggioranza proponente (lo scoppio della pandemia da Covid-19, il rapido avvicendamento tra Governi di diverso colore politico), e non ha trovato il suo naturale sbocco nell'avvio di un negoziato bilaterale con lo Stato preordinato all'intesa. Al contrario, per poterne affermare la perdurante (ancorché del tutto inespressa) attualità per l'indirizzo politico della Giunta, il Presidente ha, prima, dovuto rievocarne i principali contenuti attraverso un'intervista agli organi di stampa alla conclusione dell'XI legislatura³⁶ e, poi, all'inizio della XII, sulla scorta dell'approvazione della legge-quadro per l'attuazione dell'art. 116, co. 3, Cost. (l. n. 86/2024, detta

³⁵ Si tratta di un fortunato concetto della sociologia del diritto introdotto in Italia negli anni Settanta da Romano Bettini. Cfr. R. BETTINI, *Leggi-manifesto e crisi del diritto in Italia*, in *Archivio italiano di sociologia del diritto*, 1/1977, 11-60. L'effetto dell'adozione di leggi-manifesto è, in generale, di contenimento del tasso di conflittualità sociale e/o istituzionale: taluni attori risultano soddisfatti dell'esistenza simbolica della legge, talaltri dalla sua sostanziale disapplicazione.

³⁶ *La riforma non dividerà l'Italia e le responsabilità saranno chiare*, in www.lastampa.it, 26 gennaio 2024.

anche *legge Calderoli*), darle una veste apparentemente diversa, ossia quella di una lettera indirizzata al Governo, attraverso la quale reiterare l'interesse del Piemonte a vedersi conferire maggiori competenze legislative in tutte le materie indicate dalla disposizione costituzionale *de qua*³⁷.

2.3.1. *La celebrazione della bandiera attraverso una Festa e un inno regionali*

La natura simbolica del promovimento iniziale dell'autonomia differenziata risulta enfatizzata dalla contestuale approvazione di una mozione volta a impegnare la Giunta ad adottare la canzone "Montagne del mio Piemonte" del celebre cantautore Gipo Farassino quale inno ufficiale della Regione³⁸ e dalla successiva esposizione del *Drapò* da parte dei consiglieri di maggioranza nella cornice del cortile del seicentesco *Palazzo Lascaris di Ventimiglia* che, a Torino, ospita la sede del Consiglio regionale.

Il tema dell'autonomia differenziata, come dimostrano anche altri casi di bandiere esposte per celebrare l'approvazione di atti connessi all'*iter* di cui

³⁷ *Inviata la lettera al Governo per l'autonomia differenziata*, in www.regione.piemonte.it, 10 luglio 2024. In data 12 settembre 2024 il Piemonte si è costituito davanti alla Corte costituzionale a difesa della l. n. 86/2024, *Autonomia differenziata: il Piemonte si costituisce in giudizio a sostegno della legge*, in www.regione.piemonte.it. In data 17 settembre 2024 il Consiglio regionale ha, poi, respinto, a maggioranza (28 a 19), la proposta di deliberazione n. 14/2024 presentata da D. Rossi (PD) & altri sulla richiesta di indire referendum popolare per l'abrogazione della l. n. 86/2024. Cfr. *Il Consiglio dice no al referendum su autonomia differenziata*, in www.cr.piemonte.it.

³⁸ A. MONDO, *Autonomia, la Regione approva: inno di Gipo Farassino e bandiera in Consiglio*, in www.lastampa.it, 19 dicembre 2019.

all'art. 116, co. 3, Cost.,³⁹ ha, quindi, innanzitutto una dimensione prettamente simbolica e, talora, perfino estetica, che si estrinseca nell'adozione di atti di indirizzo politico privi di ricadute pratiche, ma volti perlopiù ad esaltare l'identità culturale di una Regione in chiave storica pre-unitaria. Nel caso che qui ci occupa, l'identità regionale che il Consiglio, a maggioranza, ha celebrato è quella del Piemonte sabauda, quasi che, nell'acquisizione di una maggiore autonomia derivante dall'attribuzione di tutte le materie elencate all'art. 116, co. 3, Cost., la Regione potesse ottenere un nuovo *status* (di semi-specialità) o, addirittura, recuperare una dignità istituzionale non derivata, ma di natura quasi sovrana.

In una prospettiva meno conflittuale e comunque non esclusivamente riconducibile alla rivendicazione di maggiore autonomia, l'enfasi posta su alcuni particolari simboli di epoca sabauda – accennata non da ultimo già durante il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia – è venuta a configurarsi come strumento per sottolineare la continuità storica tra Ducato di Savoia (1416-1720), Regno di Sardegna (1720-1861), Regno d'Italia (1861-1946) e Repubblica italiana (1946-). Tra essi si distingue, come anticipato, *Èl Drapò*, alla cui pubblica “riscoperta” da parte della società civile piemontese ha contribuito il Consiglio regionale in modo particolare tramite l'attivismo del suo Presidente *pro tempore*. L'occasione è venuta, d'altra parte, dal 600esimo anniversario dall'adozione della bandiera (1424-2024). La ricorrenza ha dato luogo a un programma denso di iniziative pubbliche di celebrazione e di approfondimento culturale realizzate dalla Regione in collaborazione con il Museo nazionale del Risorgimento, i Musei Reali e il Centro Studi Piemontesi. Nell'ambito di tali iniziative, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 34 del 21 febbraio 2024, ha anche sottoscritto il primo registro regionale dei

³⁹ In occasione dell'approvazione della cd. legge Calderoli i parlamentari della maggioranza hanno esposto le bandiere regionali davanti a Montecitorio. *Passa l'Autonomia, in Aula il tricolore e le bandiere regionali*, in www.ansa.it, 19 giugno 2024.

gruppi folkloristici e storici del Piemonte, cui hanno aderito ben 130 associazioni senza scopo di lucro. In assenza di un giorno dell'anno appositamente dedicato al suo pubblico omaggio, l'uso e l'esposizione della bandiera quale simbolo di una distinta identità regionale hanno ricevuto un particolare risalto mediatico in occasione della *Festa del Piemonte*, evento con il quale è stata ribattezzata la rievocazione della cd. battaglia del Colle dell'Assietta del 1747, organizzata in quota dall'*Associassion Festa del Piemont al Còl ed l'Assieta* sin dal 1968.

Non è un caso che la legge regionale 4 agosto 2022, n. 15 abbia istituito quale principale ricorrenza (necessariamente non festiva) della Regione Piemonte proprio la Festa che ogni 19 luglio rievoca l'assedio del Regno di Francia respinto tra Valle Chisone e Valle di Susa dalle truppe, invero plurinazionali in quanto austro-piemontesi e svizzero-vallesane, del Regno di Sardegna. Tale esempio di resistenza valorosa, ormai assurta a mito fondativo dell'identità regionale dei piemontesi e della loro indole (*bôgia nen*), è stata legislativamente definita quale occasione per favorire «la conoscenza dello Statuto e dei simboli della Regione» e, più in generale, «la conoscenza della storia del Piemonte» oltreché per «mantenere viva la memoria delle radici storiche e culturali della Regione». All'art. 5, co. 2, della medesima legge il legislatore ha, a un tempo, previsto che l'esposizione del *Drapò* debba essere assai più diffusa e riscontrarsi non soltanto all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, di unioni montane, comunali e circoscrizionali; b) all'esterno degli edifici scolastici; c) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale; d) ogni volta che vengono esposte le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea (come stabilito fino ad allora dall'art. 7 l. n. 15/2004), bensì anche *d bis*) all'esterno degli uffici della Regione; *d ter*) all'esterno degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione; *d quater*) all'esterno di agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla

Regione; *d quinquies*) all'esterno di concessionari di pubblici servizi regionali; *d sexies*) all'esterno di enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione. Tale scelta espositiva, forse eccessivamente solerte, non pare, tuttavia, distonica rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla Corte costituzionale nella sua sent. n. 183/2018, quando, pronunciandosi su alcune disposizioni di una legge veneta (l.r. n. 28/2017), il Giudice delle Leggi aveva chiarito che è incostituzionale un'esposizione della bandiera regionale anche all'esterno degli edifici di organi e amministrazioni dello Stato oltreché di organismi ed enti pubblici nazionali, dal momento che le Regioni non hanno alcun potere di imporre l'uso di propri simboli a organi ed enti espressivi di una collettività distinta e più vasta⁴⁰.

A tale opera di diffusa popolarizzazione del vessillo ufficiale si è accompagnata l'iniziativa, accarezzata sin dall'inizio della XI legislatura, dell'adozione di un inno regionale ufficiale, da ultimo annoverato, insieme con stemma, gonfalone, bandiera, sigillo e fascia tra i segni distintivi della Regione previsti dalla legge n. 15/2004 (art. 39 l.r. 4 aprile 2004, n. 10), che, anche se non esplicitamente previsto dallo Statuto (art. 1, co. 4), va disciplinato poi con legge separata. Nelle more dell'approvazione di una tale legge, che sarà verosimilmente adottata nella legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza è stato eccezionalmente autorizzato (art. 41, co. 2, l.r. n. 10/2024) a individuare musica, testo e modalità di esecuzione. L'inno, adottato all'unanimità con delibera 28 marzo 2024, n. 81 Cl. 2.20.2, lungi dal consistere

⁴⁰ Corte cost., sent. n. 183/2018, con note di P.I. D'ANDREA, *L'uso delle bandiere regionali e i simboli dell'unità: alcune precisazioni dalla Corte costituzionale*, in: www.diritticomparati.it, 14 dicembre 2018; R. DICKMANN, *Tricolore italiano e bandiere locali nella Costituzione e nella giurisprudenza costituzionale*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 7 novembre 2018.

nella mera riproposizione di un testo della canzone popolare di Gipo Farassino, cui il Consiglio, nel decennale dalla morte, ha poi deciso di dedicare quantomeno un'aula del Palazzo⁴¹ che lo ospita, è, invece, stato oggetto di un'elaborazione *ex novo*. Si tratta di un canto dedicato proprio alla bandiera (*Èl Drapò a deuv vive*), di cui è ricorso l'anzidetto anniversario, cui si accompagna un testo tratto da due poesie di Camillo Brero, noto poeta e scrittore di lingua piemontese, e musicato poi dal M^o Fulvio Creux, direttore di banda valdostano e già compositore di marce militari, tra le quali si annovera la marcia d'ordinanza dell'Esercito italiano. L'inno, con la potente carica evocativa che viene dall'accostamento di parole e musica⁴², richiama i colori della bandiera e, attraverso questi, i valori su cui si reggono passato e futuro della comunità politica piemontese⁴³. L'obiettivo di dotarsi di un inno – il primo di una Regione a Statuto ordinario⁴⁴ – è stato realizzato in costante sinergia con il Comitato consultivo del *Centro Studi "Gianni Oberto"*, che, a partire dall'entrata in vigore della l.r. n. 15/2022, ha visto un significativo rafforzamento del proprio ruolo istituzionale. La legge, infatti, ha affidato al

⁴¹ *Intitolata a Gipo Farassino una sala del Consiglio regionale*, in www.cr.piemonte.it, 12 dicembre 2023.

⁴² Cfr. P. HÄBERLE, *Nationalhymnen als kulturelle Identitätselemente des Verfassungsstaates*, Berlin 2007, 50, il quale, tuttavia, limita la propria indagine agli inni nazionali.

⁴³ Cfr. P. HÄBERLE, *Nationalflaggen. Bürgerdemokratische Identitätselemente und internationale Erkennungssymbole*, Berlin 2008, 156-158 che riprende la "teoria dei colori" di J.W. Goethe.

⁴⁴ Le Regioni a Statuto speciale che si sono dotate di un inno ufficiale sono, in ordine cronologico, la Regione Siciliana (art. 35, l.r. 10 dicembre 2001, n. 21), la Regione autonoma Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* (art. 8, l.r. 16 marzo 2006, n. 6) e la Regione Sardegna (l.r. 4 maggio 2018, n. 14), quest'ultima, peraltro, con un testo dal contenuto significativamente anti-sabaudò.

Centro, che è incardinato presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e ha sede presso la Biblioteca del medesimo organo, un compito non più meramente archivistico, ma di sostegno intellettuale e organico alle iniziative pubbliche di promozione del patrimonio culturale piemontese di competenza dell'Ufficio di Presidenza. Tra i compiti istituzionali del Centro figurano, allora, l'organizzazione di convegni e di incontri formativi, di divulgazione e approfondimento relativo al patrimonio culturale e linguistico piemontese, così come l'istituzione di premi rivolti a studenti che si siano distinti per particolari meriti in attività di analogo tenore. Quest'ultima iniziativa, così come quelle di raccolta e acquisizione di materiali, oltretutto di individuazione di un calendario di ricorrenze celebrative legate ad avvenimenti, tradizioni o figure piemontesi, è oggetto di approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato consultivo dell'anzidetto Centro Studi.

2.3.2. La valorizzazione di momenti di coesione sociale e l'esaltazione dell'identità linguistica e dei valori alpini

Alla Presidenza del Consiglio, questa volta previa deliberazione della maggioranza dei consiglieri, la legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 aveva, invece, già affidato un'altra funzione, assai più significativamente collegata allo svolgimento di "prestazioni di unità", ancorché di livello regionale, ossia l'attribuzione delle onorificenze per meriti civili. Accanto ai diplomi di benemerite rilasciati dal Presidente della Giunta ai sensi della versione originaria della l.r. n. 15/2004 (art. 10) e accanto al sigillo (v. *supra* par. 2.2), il legislatore ha introdotto, infatti, una nuova tipologia di onorificenza per persone fisiche e giuridiche, istituzioni, enti ed organismi italiani o esteri, che «si sono distinti sul territorio regionale attraverso attività professionali, volontarie o benefiche volte a realizzare interventi per fare fronte a situazioni

di carattere eccezionale che comportano grave danno o pericolo all'incolumità o alla salute pubblica nonché per contrastare emergenze sociali di particolare rilevanza» (art. 2). Si tratta di un'iniziativa connessa all'esigenza di dare riconoscimento pubblico a quel particolare senso di coesione sociale⁴⁵ che è andato cementandosi durante la pandemia da Covid-19 anche nella comunità regionale, se è vero che, in fase di prima applicazione, il conferimento è stato previsto proprio per «attività, opere o interventi particolarmente meritevoli a favore della Regione e della sua popolazione nel periodo di emergenza da Covid-19» (art. 3)⁴⁶.

L'XI legislatura si è orientata, dunque, verso l'elaborazione di strumenti simbolici che sviluppassero nella collettività piemontese una spiccata percezione di sé, se non proprio come popolo (Corte cost. sent. n. 496/2000)⁴⁷, almeno come comunità politica radicata su un territorio storicamente definito (anche se ormai assai più ristretto rispetto a quello pre-unitario) e socialmente, oltretutto culturalmente coesa. A tale fine, la legge regionale 29 giugno 2021, n. 16, limitatamente alla materia sportiva, ha ulteriormente previsto l'istituzione di tre giornate in memoria, rispettivamente, del "Grande Torino" (art. 6), del "Quadrilatero piemontese" (art. 7), delle "vittime dell'Heysel" (art. 8). In questo modo, la Regione ha valorizzato una serie di vicende, di natura non esclusivamente luttuosa, tutte quante intrecciate alla storia del calcio professionistico piemontese che, con il tempo, sono assurte a veri e propri momenti identitari, idonei, pur nella pluralità delle tifoserie, a dare nuova linfa al senso di appartenenza alla comunità

⁴⁵ Q. CAMERLENGO, *Il Presidente della Repubblica, la coesione sociale, le onorificenze: spunti di riflessione*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 3/2023, 13-19.

⁴⁶ Sulla risposta istituzionale e normativa della Regione Piemonte durante la pandemia sia consentito rinviare a G. BOGGERO, F. PARUZZO, *Risposte regionali al Covid-19: il caso della Regione Piemonte*, in *Le Regioni*, 4/2021, 893-917.

⁴⁷ Sul tema v. A. MORRONE, *Avanti...popolo regionale!*, in *Quad. cost.*, 3/2012, 615-618.

regionale. In tal senso, del resto, il legislatore regionale si era già mosso l'anno precedente con la l.r. 1° ottobre 2020, n. 23 (*Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva*), ove aveva confermato l'impegno della Regione, manifestato nel 2002/2003, a valorizzare le discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello (art. 11) e, più in generale, le associazioni sportive storiche (art. 12).

In linea con la legislazione in vigore almeno dal 1990, di tale comunità regionale il Consiglio ha poi continuato a dare una nozione idonea ad abbracciare primariamente (anche se non esclusivamente) tutti coloro che si riconoscano nel patrimonio culturale, linguistico e dialettale piemontese. Una particolare enfasi ha così ricevuto, con legge regionale 15 dicembre 2022, n. 21, emendativa del cd. testo unico regionale sulla cultura di cui si è detto (l.r. n. 11/2018), «la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi compreso il patrimonio linguistico e dialettale, le espressioni culturali di nuovi cittadini e delle comunità di piemontesi residenti in altre regioni o all'estero» (Art. 1). Il patrimonio linguistico e dialettale, cui è dedicato l'intero nuovo *Capo IV bis*, è stato definito «elemento qualificante dell'identità piemontese». Esso è notoriamente costituito dall'insieme di lingue e dialetti storicamente parlati nella Regione (non solo il piemontese, quindi, ma anche il ligure e il lombardo, oltretutto le lingue delle minoranze linguistiche storiche occitana, franco-provenzale, francese e germanica) che già ricevono una specifica tutela nell'ordinamento regionale (v. *supra* par. 2). Il nuovo art. 38-*bis* l.r. n. 11/2018 individua un folto novero di ambiti di intervento diretto e indiretto entro i quali il Piemonte si incarica di *promuovere e valorizzare* tale patrimonio, ossia, nello spirito del Codice dei beni culturali (artt. 111-112), da un lato, di costituire e organizzare stabilmente risorse, strutture o reti e mettere a disposizione competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali al fine di promuovere e migliorare la conoscenza di detto patrimonio e stimolare un senso di identità

e appartenenza alla propria comunità territoriale. Tra questi interventi si ricordano: iniziative finalizzate al recupero e all'utilizzo dei toponimi conformi alle tradizioni linguistiche del luogo (co. 3), alla diffusione dell'apprendimento sia orale, sia scritto del patrimonio linguistico e dialettale (co. 4), allo svolgimento, previa stipula di una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività didattiche extracurricolari e facoltative finalizzate alla diffusione dell'apprendimento sia orale sia scritto di tale patrimonio (co. 5), alla collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, per la promozione della ricerca storica e scientifica su tale patrimonio (co. 6), al sostegno delle iniziative assunte dalla stampa di informazione periodica locale nonché dalle emittenti radio-televisive e testate online locali (co. 7), al sostegno di forme di collaborazione e scambi culturali con le comunità piemontesi emigrate in altre regioni italiane o all'estero o con altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio linguistico e dialettale. Proprio con riferimento alle comunità di piemontesi all'estero, il Consiglio regionale ha, poi, emendato, con legge regionale 15 settembre 2023, n. 18, la disciplina del 1987 in materia di movimenti migratori, attribuendo alla Giunta regionale il potere di disporre, con propria deliberazione, «ulteriori provvidenze ed interventi di carattere straordinario, al di fuori di quanto previsto dal piano annuale, a favore di emigrati di origine piemontese per nascita o residenza e dei loro familiari in disagiata situazione economica, in deroga ai requisiti di permanenza all'estero, anche attraverso rimborso a terzi che abbiano anticipato tali spese per motivi di urgenza» (nuovo art. 23-bis, co. 1). Si tratta di un intervento straordinario che avoca alla Giunta un potere di spesa rispetto al quale il Consiglio è soltanto informato *ex post* (co. 2) allo scopo di poter elargire contributi fuori piano anche a piemontesi residenti nella Regione e non all'estero, ma che si trovino costretti a dover far fronte a spese in favore di loro familiari fuori dai confini italiani. Per la

realizzazione di tutti gli obiettivi culturali qui menzionati, l'art. 38-ter della l.r. n. 21/2022 ha istituito anche un'apposita *Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte*, nominata dal Presidente della Giunta regionale ogni cinque anni.

Altro elemento del patrimonio culturale immateriale che è stato ritenuto idoneo a cementare il senso di appartenenza alla comunità regionale sono i “luoghi storici del commercio”, tra i quali vanno menzionati, in particolare, i mercati di valore storico e i caffè storici, custodi di tradizioni artistiche, ma anche culinarie che favoriscono l'identificazione culturale dei piemontesi con una certa collettività locale. Essi hanno, però, ricevuto una disciplina autonoma da parte della legge regionale 26 ottobre 2023, n. 29 che l'ha inserita direttamente nel cd. testo unico regionale del commercio (l.r. n. 28/1999), il che rende evidente come l'esaltazione della diversità di una data comunità territoriale si giustifichi spesso, se non prevalentemente, per ragioni economiche, quando non proprio corporative⁴⁸.

La “legislazione identitaria” del Consiglio regionale nella XI legislatura ha, infine, interessato il tema alpino che, stante un territorio regionale al 43% montano, connota il profilo morfologico piemontese e, a partire da questo, anche quello culturale e sociale, oltreché, come si è già visto, quello storico-militare, considerato il ruolo marcatamente difensivo assunto nei secoli dalla “barriera delle Alpi”. Al di là di un intervento legislativo per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico, adottato con legge regionale 19 maggio 2021, n. 9 e di un altro intervento di tutela e valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali e sociali (l.r. n. 8 aprile 2024, n. 12)⁴⁹, il Consiglio ha, però, voluto in particolare modo

⁴⁸ Così già D. GIROTTO, *op. cit.*, 83 e 86.

⁴⁹ In proposito vedasi A. CROSETTI, *Appunti su pastorizia, ambiente e territorio*, in *Il Piemonte delle Autonomie* (www.piemonteautonomie.it), 3/2023, 9-30.

omaggiare il Corpo degli alpini con una legge (l.r. 5 luglio 2022, n. 8) che ne riconoscesse l'attività sul territorio, i valori di solidarietà e l'impegno al fine di a) promuoverne le attività solidaristiche e di volontariato; b) diffonderne i valori storici, sociali e culturali, in particolare tra le giovani generazioni; c) favorire azioni finalizzate alla promozione dei valori di una cultura di pace e solidarietà. Accanto alla valorizzazione dell'attività delle sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA)-Piemonte nella realizzazione di interventi di recupero di rifugi e bivacchi, alla promozione dei campi-scuola organizzati dalle medesime sezioni territoriali e al sostegno di iniziative e attività in collaborazione con l'Esercito italiano (art. 3), la legge ha previsto, sempre attraverso il Comitato consultivo del Centro "Gianni Oberto", l'istituzione di una borsa di studio annuale per ricerche, relative all'attività del Corpo degli alpini; la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi storici e culturali ad esso legati e l'organizzazione di eventi informativi e culturali rivolti alla collettività (art. 4).

L'aspetto più problematico della legge riguarda, invece, la scelta di individuare come "Giornata regionale del valore alpino" – analogamente a quanto deciso dal legislatore statale appena qualche mese prima (l. 5 maggio 2022, n. 44, *Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini*) – il 16 gennaio, ossia una data indissolubilmente legata alla campagna di Russia (1941/1943) e, in particolare, alla metà di gennaio del 1943, quando quasi 70.000 uomini del Corpo alpino, tra cui anche quelli della divisione "Cuneense", ormai stremati, furono circondati dalle truppe sovietiche e molti di loro annientati. Vero è che si trattò di un momento altamente tragico, legato alla fase della ritirata dal fronte del Don, in cui morirono migliaia di alpini e in cui, peraltro, crebbe il sentimento anti-tedesco per via di una serie di incidenti scoppiati con i soldati delle *Waffen-SS*, anche loro in ritirata. Altrettanto vero è che, in quel contesto, la battaglia di Nikolaevka, svoltasi il 26 gennaio (e oggetto della anzidetta ricorrenza statale) fu un momento di riscatto dei soldati italiani, tanto che lo

sfondamento del blocco sovietico da parte degli alpini divenne oggetto di numerose trame letterarie e musicali nel dopoguerra⁵⁰ e, infine, anche simbolica occasione di riconciliazione post-bellica (almeno fino agli eventi geopolitici più recenti) con la Russia⁵¹. Tuttavia, come è stato autorevolmente osservato⁵², pare assai poco appropriato celebrare un episodio comunque legato a una guerra di aggressione, iniziata a quell'epoca anche dal regime fascista; di contro, nella più che secolare attività del Corpo degli Alpini altre date avrebbero senz'altro meritato di essere considerate per

⁵⁰ M. RIGONI STERN, *Il sergente nella neve*, Torino 2021 ult. ed.; E. CORTI, *I più non ritornano*, Milano 2013; E. CORRADI, *La ritirata di Russia*, Milano 2016. Si pensi poi a *Le voci di Nikolajewka*, la canzone del coro popolare dei "Crodaioli", divenuto tipico di molti repertori di montagna.

⁵¹ Nel 2018 nella località di Livenka, l'ex Nikolaevka, nell'oblast di Belgorod (Federazione russa), gli alpini hanno costruito il cd. "Ponte dell'Amicizia", in segno di riconciliazione con le popolazioni locali, *Gli Alpini costruiscono un ponte in Russia a Nikolajewka dove la Tridentina riuscì a sfondare l'accerchiamento sovietico*, in www.ildolomiti.it, 20 settembre 2018. Nell'agosto 2023 la stele dedicata agli alpini in quei luoghi è stata abbattuta da sconosciuti, mentre sull'anzidetto ponte è apparsa un'enorme "Z" bianca, simbolo della cd. operazione militare speciale (SVO), lanciata dalla Russia in Ucraina il 24 febbraio 2022. *Belgorod, abbattuta stele dedicata agli alpini*, in www.ana.it, 18 agosto 2023. Ad oggi, su richiesta specifica all'Ambasciata italiana a Mosca degli autori di questo scritto, la nostra rappresentanza diplomatica ha comunicato di essere impegnata «di concerto con l'associazione "Memoriali militari" e con le autorità locali competenti al ripristino» dello stato dei luoghi (30 settembre 2024).

⁵² G. OLIVA, *Brevi note sull'istituzione della giornata regionale del valore alpino*, in *Il Piemonte delle Autonomie* (www.piemonteautonomie.it), 3/2022, 51-52. Cfr. in generale anche T. SCHLEMMER, *Invasori, non vittime. La campagna italiana di Russia 1941-1943*, Bari 2005.

un omaggio stabilito con legge, magari anche dopo una partecipata discussione a tal proposito in seno al *Comitato Resistenza e Costituzione*⁵³.

3. *Conclusioni: simboli per rafforzare l'integrazione e promuovere l'identità regionale a fini di differenziazione*

Il lavoro ha messo in luce come, anche in Piemonte, i simboli dell'identità regionale siano diventati oggetto di una crescente attività legislativa e regolamentare non esclusivamente ricollegabile alla cd. seconda stagione statutaria, ma anzi già presente sottotraccia negli anni Settanta del secolo scorso nel periodo del cd. secondo decentramento. Certo, la revisione del Titolo V, prima, e la sua attuazione, dopo, anche nelle procedure di cui all'art. 116, co. 3, Cost.⁵⁴, hanno alimentato l'istituzionalizzazione dell'uso e

⁵³ Cfr. la lettera inviata dal Presidente, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, all'atto della promulgazione dell'anzidetta legge statale. In tale lettera il Capo dello Stato ha messo in luce la necessità che il legislatore onori tutte le Forze Armate in una data comune. *Mattarella promulga la legge sulla Giornata degli alpini, ma chiede un'unica ricorrenza per tutte le Forze armate*, in www.repubblica.it, 6 maggio 2022.

⁵⁴ Così, del resto, si erano espressi per quanto riguarda l'uso e l'esposizione della bandiera veneta anche G. DELLEDONNE, *Obblighi di esposizione di bandiere regionali nella Repubblica una e indivisibile: a proposito della sentenza n. 183/2018 della Corte costituzionale*, in *Oss. AIC* (www.osservatoriocostituzionale.it), 3/2018, 399 e G. BRAMBILLA, *La bandiera italiana: tra unità e differenziazione*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2019, 209. V. anche C.P. GUARINI, *Sul ponte sventola bandiera...veneta, Notazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2018 sull'utilizzo di bandiera e simboli ufficiali delle regioni*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 2/2018, 14-15 e G. TARLI BARBIERI, *Regione Veneto o "Repubblica di San Marco"? Riflessioni sparse a partire dalla sent. 183/2018 della Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 1/2019, 195, i quali ricordano anche come, all'indomani della

dell'esposizione di stemma, gonfalone e sigillo regionali, ma anche della bandiera e, da ultimo, dell'inno.

Accanto ai simboli che tradizionalmente caratterizzano gli attributi della sovranità di uno Stato-nazione⁵⁵ – e che, in questo caso, contribuiscono, invece, a offrire un fondamento meta-repubblicano all'autonomia politica di un ente territoriale – la Regione Piemonte, già dagli anni Settanta, ha coltivato un'attenzione specifica anche per lingua e tradizioni locali e, più in generale, per la propria storia che, a differenza di quella di altre Regioni italiane, non è tipica di un qualsiasi Regno pre-unitario, bensì dello Stato sabauda, come tale imprescindibile, seppur travagliato, anello di congiunzione – ampiamente celebrato nel tempo anche dalle istituzioni statali⁵⁶ – con la storia repubblicana. Del resto, anche il Tricolore protetto

sentenza della Corte, il Presidente della Regione abbia, in maniera alquanto eccentrica, richiesto di poter inserire le disposizioni dichiarate illegittime negli accordi per il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, co. 3, Cost.

⁵⁵ T. GROPPPI, *Bandiera (voce)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Vol. I, Milano 2006, 663.

⁵⁶ Si pensi alla circostanza che il 17 marzo è diventata, a un tempo, Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera (l. 23 novembre 2012, n. 222). Più in generale cfr. I. CIOLLI, *Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione (storia dei riti)*, in: *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 1/2020, 25, ove ricorda il tentativo dei Presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano di «sussumere nel testo costituzionale simboli e valori che l'avevano preceduto». Analogamente G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 83, per cui «la Costituzione, concepita nella continuità di una storia nazionale, riempiva di contenuto il simbolo» del Tricolore e così anche vedasi: G. LUCHENA, R. MANFRELLOTTI, *Profili giuridici della bandiera tra modello costituzionale e ordinamento comunitario*, in *Dir. pubbl. eur. rass. online* (www.serena.unina.it/index.php/dperonline), 2/2017, 78.

dall'art. 12 Cost. allude a una storia precedente allo Stato unitario, ossia al Risorgimento, tanto che quella che è oggi la bandiera piemontese è stata, in quanto stemma di Casa Savoia, iscritta nel campo bianco del Tricolore quantomeno dai tempi della fondazione del Regno d'Italia⁵⁷ e così, del resto, vale anche per la maschera simbolo dello spirito piemontese, Gianduja, che sfoggia sul tricorno la coccarda tricolore sin dal 1807. L'introduzione e la celebrazione del *Drapò* non vanno, quindi, giudicate come inopinata reviviscenza delle abrogate norme sui vessilli dello Stato sabaudo, ma, semmai, con i toni carducciani evidenziati nella poesia in esergo, inquadrare come positivo completamento del Tricolore, atteso che detta bandiera "narra" non di una qualsiasi storia preunitaria, antitetica alla creazione dello Stato nazionale, bensì di una parte di quella storia a partire dalla quale l'Italia stessa è nata e che ancora oggi, forse ancor di più dopo l'esaurimento degli effetti dei primi due commi della XIII disp. finale della Costituzione⁵⁸,

⁵⁷ R.D. 25 marzo 1860 e poi R.D. 24 settembre 1923, n. 2072 poi convertito in legge n. 2264 del 24 dicembre 1925. Cfr. A. BUSICO, *Il Tricolore: il simbolo, la storia*, Milano 2005, 45. Già durante i moti rivoluzionari del 1821, quando Carlo Alberto di Savoia, da principe reggente, aveva inizialmente appoggiato la cospirazione guidata dal conte Santorre di Santarosa, ad Alessandria, luogo dal quale essa era partita, fu issato il Tricolore. L'episodio è ricordato anche dalla poesia del Carducci citata in esergo (*Innanzi a tutti, o nobile Piemonte/quei che a Sfacteria dorme e in Alessandria/diè a l'aure primo il tricolor, Santorre/di Santarosa*). Cfr. M. LUCIANI, *Art. 12*, Roma 2018, 31-33, il quale, nel ripercorrere le vicende statutarie, evidenzia come, nel 1848, la scelta finale del Tricolore da parte di Carlo Alberto risultò azzardata poiché simbolo eminentemente repubblicano.

⁵⁸ Così la legge cost. 23 ottobre 2002, n. 1. L'esaurimento degli effetti anziché l'abrogazione delle disposizioni che vietavano l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale agli eredi maschi di Casa Savoia, nonché l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo o di ricoprire uffici pubblici ha, però, avuto come conseguenza di lasciare inalterato il testo della Costituzione allo scopo conclamato di non rinnegare il giudizio di condanna per il regime

è vividamente presente nel tessuto sociale e culturale delle sue ramificazioni territoriali.

Forse è anche per tale motivo che l'esaltazione dell'identità regionale per il tramite di siffatti simboli, per quanto possa forse risultare nostalgica e "polverosa" a chi, in altre parti d'Italia, in essi scorge i tratti della forzata "piemontesizzazione" dell'ordinamento, non si è mai davvero prestata, come, invece, nel caso veneto, a diventare *diàbolon*⁵⁹, ossia a essere elemento di divisione o, tantomeno, di laceramento politico-istituzionale. Al contrario, i simboli distintivi della Regione Piemonte, anche nella legislatura da ultimo conclusasi, hanno ricevuto plurime occasioni di valorizzazione da parte della maggioranza consiliare che – salvo il caso della Giornata regionale del valore alpino, la cui istituzione, però, discende dall'iniziativa di un consigliere afferente al gruppo di *Fratelli d'Italia* e non della *Lega* – non sono mai state stigmatizzate dall'opposizione né, più in generale, dall'opinione pubblica piemontese. Tale ampia condivisione politica starebbe a dimostrare che i simboli scelti dal legislatore non sono "artificiali" e non vanno, pertanto, trattati alla stregua di un'imposizione del potere politico nei confronti della

monarchico. Cfr. A. CONCARO, *XIII disp.*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario a Costituzione*, vol. III, Torino 2006, 2793. Senonché, da un punto di vista simbolico, la rinnovata ancorché episodica, presenza dei membri di Casa Savoia in Piemonte ha alimentato, non senza polemiche, una nuova dimensione reale della Regione, accresciuta, prima, in occasione della traslazione delle spoglie di Vittorio Emanuele III e della Regina Elena nel santuario di Vicoforte (2017) e, poi, dalla tumulazione del figlio di questi presso la Basilica di Superga (2024).

⁵⁹ G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 41-42. Sottolinea la natura divisiva dell'identità regionale: P. CARETTI, "*I veneti prima!*", *lo slogan d'oltreoceano suggestiona anche le Regioni?*, in *Le Regioni*, 5-6/2018, 988.

società⁶⁰. Al contrario, la loro istituzionalizzazione, che, nello Stato costituzionale democratico e pluralista, deve, comunque, restare aperta alla critica e rifuggire il conformismo o la sacralizzazione, raccoglie e fissa nell'ordinamento un'identificazione spontanea e sentita da parte della comunità politica regionale nei segni che, più di altri, sono ancora in grado di trasmettere quella «persuasione fantastica», per dirla con Guido Piovene, che «la loro terra sia un mondo, un sentimento ammirativo, un sogno di se stessi»⁶¹, in poche parole l'idea della condivisione di una memoria collettiva, oltretutto l'auspicio e la fiducia che la comunità serba in una perdurante e prolifica coesione sociale. Se è vero, infatti, che lealtà, speranza e fiducia nei confronti di chi esercita il potere si sviluppano prevalentemente dal basso, è altrettanto vero che possono essere le istituzioni politiche stesse, con la dovuta «mitezza»⁶², a contribuire a cementarle attraverso la scelta di simboli qualificati⁶³. Per il momento, insomma, i simboli distintivi della Regione

⁶⁰ Enfatizza gli aspetti legati alla mera «offerta» e quindi alla possibilità della loro messa in discussione e non all'imposizione dei simboli in una società democratica G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 70.

⁶¹ G. PIOVENE, *Viaggio in Italia*, Milano 2017, 22-25, che qui, però, si riferiva proprio ai veneti.

⁶² J. LUTHER, *La democrazia regionale piemontese dopo quarant'anni*, in *Federalismi.it* (www.federalismi.it), 20/2010, 7, il quale evoca «la mitezza della memoria» come mezzo attraverso il quale i cittadini piemontesi «possono avere fiducia in sé stessi e sviluppare anche un proprio senso di patriottismo istituzionale verso la Regione».

⁶³ G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 57-66. In un contributo risalente, P.L. BERGER, T. LUCKMANN, *La realtà come costruzione sociale*, Bologna 1969, 133, sottolineano come la legittimazione – anche e soprattutto in una prospettiva intergenerazionale (che non appare estranea all'art. 9 Cost. oggetto di recente riformulazione) – si configuri come un continuo processo di «spiegazione» e «giustificazione».

Piemonte non sono del tutto “morti”⁶⁴, benché l’operazione che ne ha agevolato un loro maggiore radicamento istituzionale segua un ordito dalle caratteristiche assai più prescrittive che meramente ricognitive di usi o tradizioni spontaneamente sviluppatisi in seno alla comunità⁶⁵. L’inno è, infatti, sì il prodotto del lavoro autonomo di un’associazione culturale – la *Edizioni Musicali Accademia 2008* – ma ad essa è pur sempre stato appositamente affidato l’incarico di comporlo da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; allo stesso modo, la bandiera è sì oggetto di periodica esposizione durante le rievocazioni storiche che hanno luogo sul territorio piemontese, tra le quali quella che si svolge in occasione della neo-istituita Festa regionale del 19 luglio, ma il suo uso ed esposizione paiono raramente oggetto di una appassionata ostentazione civica, frutto dell’esercizio un diritto culturale, specie se si considera che la popolarità del vessillo è andata via via scemando nel tempo⁶⁶, tanto da richiedere proprio un intervento “dall’alto” per ravvivarne la memoria e la perdurante attualità.

Tale componente prescrittiva si ricollega, allora, all’anzidetta esigenza di alcune Regioni di marcare – anche attraverso i simboli –, da un lato, le differenze ordinamentali esistenti con lo Stato e con altre Regioni ordinarie e, dall’altro, di segnalare un’affinità con le Regioni speciali, tra le prime ad aver promosso la propria identità per il tramite della tutela dei gruppi

⁶⁴ P. HÄBERLE, *op. cit.*, 29 e ancora 34-36.

⁶⁵ Richiama gli aspetti prescrittivi e ricognitivi di un tale fenomeno anche: G.M. SALLERNO, *Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano*, in *Studi in onore di Giovanni Ferrara*, Vol. III, Torino 2005, 511-530.

⁶⁶ *Gli edifici pubblici non espongono il Drapò: parte la petizione*, in www.torinotoday.it, 4 ottobre 2013.

minoritari⁶⁷. Più in generale, in un contesto nel quale le Regioni italiane sono radicalmente messe in discussione per gli effetti asseritamente disgregativi delle loro politiche⁶⁸, e, per altro verso, il loro ruolo è vieppiù astretto da una cappa uniforme di vincoli, specie di natura finanziaria, provenienti dallo Stato, da un lato e dall'Unione europea, dall'altro⁶⁹, l'enfatizzazione di simboli distintivi della comunità politica piemontese da parte del legislatore regionale può qualificarsi come una comprensibile reazione identitaria a una fase di difficile travaglio politico dell'istituzione⁷⁰. A differenza degli anni Settanta, quando la promozione dell'identità culturale piemontese si legava

⁶⁷ S. BARTOLE, *op. cit.*, 12; D. GIROTTO, *op. cit.*, 86. Cfr. in proposito l'art. 49 della proposta C. 5948 presentata il 22 aprile 1999 dall'on. Zeller e altri che prevedeva che le Regioni speciali disciplinassero «le particolari condizioni storiche, etniche, culturali e linguistiche delle proprie popolazioni con statuti speciali».

⁶⁸ Su tutti si veda il *pamphlet* di sapore restauratorio di F. PALLANTE, *Spezzare l'Italia. Le Regioni come minaccia all'unità del Paese*, Torino 2024, *passim*.

⁶⁹ Tra gli altri: G. GARDINI, C. TUBERTINI, *L'amministrazione regionale*, Torino 2022, 48-50; G. SILVESTRI, *Lo squilibrio originario (e persistente) del regionalismo italiano*, in R. BIN, F. FERRARI (a cura di), *Il futuro delle regioni*, Napoli 2023, 283 ss. che confermano quanto osservato da F. TRIMARCHI BANFI, *Il regionalismo e i modelli*, in *Le Regioni*, 2/1995, 255 ss.

⁷⁰ Come ricorda G. ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 69, «[...] anche quando cerchie più vaste si formeranno, quelle più piccole con i loro segni distintivi resteranno. Anzi, ci si attaccherà con maggiore passione come a una risorsa collettiva per i momenti difficili». Illusorio era, quindi, pensare che la promozione dell'identità culturale delle Regioni fosse recessiva. Così, però, S. BARTOLE, *op. cit.*, 7 e 10. Se stiamo al quarto alinea del Preambolo della bozza di Carta di democrazia regionale del Consiglio d'Europa la promozione dell'identità regionale (2007/2008) è giustificata, invece, per la necessità di compensare gli effetti omologanti della globalizzazione. Cfr. J. LUTHER, *Costituzionalismo e regionalismo europeo*, in *Le Regioni*, 6/2007, 934.

all'esigenza delle neonate Regioni di esercitare finalmente un indirizzo politico autonomo⁷¹, specie con riguardo alla tutela delle minoranze linguistiche, oggi giorno l'enfasi sui simboli distintivi sembra non doversi più legare in maniera decisiva all'adozione di puntuali politiche di differenziazione, ma pare voler soltanto segnalare, in maniera talora folkloristica⁷² e ad attori tra loro diversi – il corpo elettorale, le autorità statali –, una generica e, invero, non meglio precisata intenzione di differenziarsi “per sopravvivere”. Anche in questo scarto tra aspettative e realtà della differenziazione risiede la debolezza delle Regioni italiane di oggi.

⁷¹ Individua negli Statuti regionali della prima stagione i primi “spiragli” per la manifestazione dell'indirizzo politico da parte delle Regioni: T. CERRUTI, *Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte in materia di istruzione e assistenza sociale*, Napoli 2020, 62 ss.

⁷² Così secondo un'accezione “minimale” e potenzialmente riduttiva del concetto di folklore. In senso più ampio, tuttavia, la valorizzazione degli aspetti culturali di tipo tradizionale, collegati alla storia ed alla tradizione regionali, si riconnette al più ampio tema della legittimazione, ed in particolare al processo di legittimazione da cui traggono origine i cosiddetti «universi simbolici». Come sottolineato da L. MANSANI, *La tutela delle espressioni di folklore*, in *AIDA* 2005, 335 ss., «benché a prima vista il folklore possa apparire essenzialmente come retaggio del passato, al contrario esso è sovente, in forme variamente evolute rispetto alla tradizione da cui origina, parte integrante della vita attuale di una comunità, della quale rappresenta e interpreta alcuni aspetti salienti e caratteristici».